



Repertorio n. 1463

Raccolta n. 816

**MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TPL  
STIPULATO IN DATA 18/12/2014**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventidue dicembre duemilaquindici, in Napoli alla Via Palepoli n. 20, nel mio studio, alle ore dodici e minuti dodici.

Innanzitutto a me Dott. Luigi POMPONIO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

**SI COSTITUISCONO**

- la società "**NAPOLI HOLDING S.R.L.**", con sede in Napoli (NA) alla Via G.B. Marino n. 1, capitale sociale euro 81.500.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07942440632, R.E.A. n. 682806, **in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante NARDI Alessandro**, nato a Napoli (NA) il 5 giugno 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale e

- la società "**AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A.**", in sigla **ANM S.P.A.**, nella qualità di gestore, società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Napoli Holding, con sede in Napoli (NA) alla Via G.B. Marino n. 1, capitale sociale euro 93.500.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 06937950639, R.E.A. n. 539416, **in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante RAMAGLIA Alberto**, nato a Napoli (NA) il 6 maggio 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti i quali mi richiedono di ricevere il presente atto al quale fanno la seguente

**PREMESSA:**

Dichiarano i costituiti:

1 - che in attuazione delle Delibere del Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013 e della Giunta Comunale n. 772 del 3 novembre 2014 e n. 907 del 17 dicembre 2014 riguardanti il piano di riassetto delle partecipate comunali ed in particolare di quelle operanti nel settore della mobilità urbana, **il Comune di Napoli e la società Napoli Holding s.r.l. hanno stipulato la Convenzione Quadro avente ad oggetto la definizione delle attività di competenza della Napoli Holding s.r.l.**, per l'assunzione concreta delle funzioni assegnate dalla citata Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013, **con atto ricevuto da me Notaio in data diciotto dicembre duemilaquattordici (repertorio n. 700 - raccolta n. 431)**, registrato a Casoria (NA) il 22 dicembre 2014 al n. 5906, nel quale le parti convenivano che la Convenzione avesse una durata di dieci anni decorrenti dalla sottoscrizione, fermo quanto previsto

Registrato a Casoria

il 29/12/2015

al n. 5269

dall'articolo 68, comma 2, dello Statuto del Comune di Napoli;

2 - che nello stesso giorno, con altro atto ricevuto da me Notaio (repertorio n. 701 - raccolta n. 432), registrato a Casoria (NA) il 22 dicembre 2014 al n. 5907, le società Napoli Holding s.r.l. e Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - in sigla ANM S.p.A. - sottoscrivevano il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale;

3 - che in virtù dei citati atti e delle citate delibere:

3a) gli immobili, impianti e reti funzionali all'esercizio dell'attività di Trasporto Pubblico Locale sono trasferiti dal Comune di Napoli alla Napoli Holding srl a titolo di comodato e da quest'ultima società affidati al soggetto gestore dei servizi di TPL, ANM S.p.A., a titolo gratuito, mediante la stipula di uno o più contratti di comodato e conseguentemente

3b) gli oneri di straordinaria manutenzione inerenti i beni concessi in comodato restano in capo alla proprietà, gravando a carico del soggetto gestore dei servizi di TPL esclusivamente l'ordinaria manutenzione;

4) che al fine di ottenere una più razionale amministrazione degli immobili, impianti e reti funzionali all'esercizio dell'attività di Trasporto Pubblico Locale, in un'ottica di razionalizzazione degli interventi e di riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la gestione degli stessi, il Comune di Napoli, con **Delibera di Giunta Comunale n. 839 del 18 dicembre 2015** ha stabilito di apportare le seguenti modifiche agli atti a mio rogito in data 18 dicembre 2014 (repertorio n. 700 e repertorio n. 701):

\* aumentare la durata della Convenzione stipulata fra il Comune di Napoli e la società Napoli Holding s.r.l.,

\* prevedere il concorso della Napoli Holding s.r.l. alla copertura degli oneri di manutenzione straordinaria dei beni ad essa concessi in uso gratuito,

\* prevedere l'affidamento degli stessi beni al gestore dei servizi di TPL (oggi ANM S.p.A., domani un eventuale altro soggetto) a fronte del pagamento di un canone di locazione, secondo lo **schema di contratto di locazione** di beni strumentali che si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**, con la motivazione che attraverso tale meccanismo la Napoli Holding s.r.l. sosterebbe i costi di ammortamento degli interventi realizzati, ventilati su tutta la vita utile dei beni (e non sulla durata residua del contratto, come avviene adesso per la società ANM S.p.A.) ed al contempo coprirebbe questi costi con i ricavi derivanti dal canone di locazione a carico del soggetto gestore;

5) che, pertanto, con altro atto ricevuto da me Notaio immediatamente prima del presente contratto (in corso di registrazione perché nei termini), il Comune di Napoli e la società Napoli Holding s.r.l. hanno modificato la

Convenzione del 18 dicembre 2014 prevedendo:

a) che l'affidamento dei beni al soggetto gestore dei servizi di Trasporto Pubblico Locale avvenga nella forma della locazione onerosa;

b) che Napoli Holding s.r.l. possa concorrere alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dei beni strumentali all'esercizio del TPL e

c) che la scadenza della Convenzione Quadro sia fissata alla data del 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue);

6) che con determina dell'Amministratore Unico di ANM S.p.A. n. 38 del 21 dicembre 2015 e determina dell'Amministratore Unico di Napoli Holding s.r.l. n. 39 del 21 dicembre 2015 sono state approvate le modifiche che si intendono adottare con il presente atto.

Tanto premesso, costituendo la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto,

**la società "NAPOLI HOLDING S.R.L." e la società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A. (in breve ANM S.p.A.),** come costituite e rappresentate,

**DICHIARANO E CONVENGONO:**

- 1 -

**Di modificare il contratto di servizio per la gestione del TPL stipulato in data diciotto dicembre duemilaquattordici con atto ricevuto da me Notaio (repertorio n. 701 - raccolta n. 432), prevedendo:**

a) che l'affidamento dei beni ad ANM S.p.A., soggetto gestore dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, avvenga nella forma della locazione onerosa secondo lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- 2 -

**Di approvare espressamente lo schema di contratto di locazione allegato al presente atto sotto la lettera "A";**

- 3 -

**Di modificare, conseguentemente, come segue l'articolo 4 (quattro) del citato contratto di servizio sottoscritto in data 18 dicembre 2014 con atto ricevuto da me Notaio (repertorio n. 701 - raccolta n. 432), restando fermi ed invariati la premessa e gli altri articoli del contratto:**

**"Art. 4 - Beni mobili ed immobili strumentali al servizio**

Napoli Holding si impegna a concedere in locazione, secondo lo schema di contratto Locazione per Dotazione Strumentale che si allega al presente contratto sotto la lettera "C", tutti i beni, mobili ed immobili, strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di proprietà del Comune di Napoli dei quali abbia acquisito la disponibilità. Alla data di stipula del presente contratto, i beni in questione sono analiticamente individuati con apposito **elenco delle dotazioni strumentali** che si allega al presente atto **sotto la lettera "D"**. Tale elenco sarà aggiornato a seguito dell'acquisizione, da parte di Napoli Holding, della

disponibilità di altri beni, mobili ed immobili, strumentali all'esercizio.

I servizi di gestione delle infrastrutture affidati ad ANM, sono riferiti alle seguenti tipologie e meglio specificate nell'allegato "D":

- gestione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici, rete aerea, sottostazioni elettriche, armamento tranviario;
- gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture legate all'esercizio (stazioni, fermate, gallerie, viadotti);
- gestione e manutenzione ordinaria dei fabbricati strettamente legati all'esercizio e relativi impianti;
- gestione e manutenzione ordinaria dei fabbricati adibiti a depositi e/o officina e relativi impianti;
- gestione e manutenzione ordinaria degli ascensori pubblici;
- gestione e manutenzione ordinaria delle scale mobili e montascale esterni alle stazioni, gestione e manutenzione scale mobili non connesse alle infrastrutture di trasporto eventualmente affidate in gestione da Napoli Holding, gestione delle aree verdi e dei cunicoli di collegamento tra le stazioni;
- gestione e manutenzione delle opere d'arte contenute nelle stazioni dell'arte;
- gestione e manutenzione ordinaria del materiale rotabile delle linee metropolitane e delle funicolari.

ANM si obbliga a:

- effettuare direttamente, o avvalendosi di terzi in possesso di adeguate capacità tecniche, la manutenzione ordinaria dei beni conferiti in uso intendendosi per tali tutti gli interventi necessari per mantenere in regolare stato di efficienza, funzionalità e decoro i meccanismi, gli impianti tecnologici, il materiale rotabile ed i fabbricati;
- proporre annualmente il piano di manutenzione straordinaria che sarà preventivamente valutato da Napoli Holding e dal Comune di Napoli;
- gestire la locazione di spazi e locali ad uso commerciale o pubblicitario di proprietà del Comune di Napoli."

Al fine di una migliore intelligibilità, le parti mi consegnano il **documento contenente gli articoli da 1 (uno) a 25 (venticinque) del contratto di servizio** ricevuto da me Notaio in data 18 dicembre 2014, nel testo aggiornato, che si allega al presente contratto **sotto la lettera "B"**.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 - Tabella B - del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, modificato dall'art. 28 del D.P.R. n. 955 del 30 dicembre 1982.

I costituiti, preso atto dell'informativa avuta da me Notaio ai sensi del codice approvato con D. Lgs. n. 196/2003, prestano il **consenso al "Trattamento dei dati personali"**.

**Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena e completa conoscenza.**

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto interamente scritto da me Notaio su supporto informatico con sistema elettronico su unico file composto da nove fogli per nove facciate, del quale ho dato lettura mediante uso e controllo personale di strumenti informatici alle parti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono personalmente ed alla mia presenza con firma digitale alle ore dodici e minuti trenta. Io Notaio attesto la validità e vigenza dei certificati di firma utilizzati dalle parti per essermene accertato prima dell'apposizione della mia firma digitale eseguita personalmente alla presenza delle parti.

**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE DA: ALESSANDRO NARDI, ALBERTO RAMAGLIA, LUIGI POMPONIO NOTAIO.**

## SCHEMA DI CONTRATTO PER LA LOCAZIONE DI BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DEL T.P.L.

*(ex art. 4 del Contratto di servizio per la gestione del T.P.L. rep. N. xx racc. n. xx)*

### Tra

La società Napoli Holding s.r.l. (di seguito anche locatore), con sede in Napoli alla via G. Marino, 1 c.a.p. 80125, P. Iva. 07942440632 e R.E.A. 682806 in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Napoli

e

La società Azienda Napoletana Mobilità s.p.a., in sigla A.N.M. s.p.a. (di seguito anche locatario/conducente), con sede in Napoli alla via G. Marino, 1 c.a.p. 80125, P. Iva. 06937950639 e R.E.A. 539416 in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società

### PREMESSO che:

- il Comune di Napoli con D.C.C. 36 del 29 luglio 2013 e successive D.G.C. 1095 del 31.12.2013 e D.G.C. n.772 del 03/11/2014, ha trasferito a Napoli Holding S.r.l. le funzioni amministrative in materia di TPL di competenza del Comune di Napoli;
- la Convenzione, tra il Comune di Napoli e la Napoli Holding srl, per l'assunzione da parte di quest'ultima delle funzioni di cui alla delibera di CC 36/2013 (stipulata il 18.12.2014, rep. n. 700 racc. n. 431, per rogito del notaio Luigi Pomponio e successivamente modificata in data 22/12/2015, rep. n. xx racc. n. xx, in ottemperanza alla D.G.C. n. 839 del 18/12/2015), all'art. 2 comma 2 lett. c) attribuisce a Napoli Holding srl, tra le altre, anche la funzione di amministrare, in via diretta o indiretta i beni conferiti, di proprietà del socio e considerati essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano;
- la predetta Convenzione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 2 comma 2 lett. c), prevede che Napoli Holding affidi ad ANM, in qualità di società in house del Comune di Napoli, i beni di volta in volta ricevuti in uso dal Comune di Napoli, con espressa retrocessione a seguito di subentro di nuovo soggetto gestore, a valle di una procedura ad evidenza pubblica;
- in data 18/12/2014, la Napoli Holding srl giusto Contratto di Servizio (atto rep. N. 701 racc. n. 432, per rogito del notaio Luigi Pomponio) affidava all'A.N.M. s.p.a. la gestione del T.P.L. nel Comune di Napoli;
- con delibera di Giunta Comunale n. 839 del 18/12/2015 è stata autorizzata la modifica al Contratto di Servizio (Repertorio n. 701 del 18/12/2014) stipulato tra la Napoli Holding srl e l'A.N.M. S.p.A. per la gestione del trasporto pubblico locale, nel senso di prevedere all'art. 4 che "Napoli Holding si impegna a concedere in locazione, **secondo lo schema di contratto Locazione per Dotazione Strumentale che si allega al presente contratto sotto la lettera "C"**, tutti i beni, mobili ed immobili, strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di proprietà del Comune di Napoli dei quali abbia acquisito la disponibilità";

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**  
**PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**  
**OGGETTO**

In esecuzione di quanto convenuto all'art. 4 del Contratto di Servizio per la gestione del TPL (rep. N. 701 racc. 432 e ss.mm.ii.), Napoli Holding s.r.l. trasferisce ad A.N.M. s.p.a. in locazione onerosa i beni come dettagliatamente descritti ed elencati nell'allegato n. "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 3**  
**DURATA**

Il presente contratto ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e cessa la propria efficacia alla scadenza del Contratto di Servizio per la gestione del TPL di cui in premessa (rep. N. 701 racc. 432 e ss.mm.ii.) e cioè 31.12.2019 con opzione di rinnovo per altri tre anni salvo subentro di nuovo gestore a seguito di espletamento di procedura concorsuale.

E' fatto, in ogni caso, obbligo ad ANM di retrocedere i beni di cui alla presente locazione a seguito di subentro di nuovo gestore.

**Art. 4**  
**CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione annuo è costituito da due componenti:

1. una componente fissa, pari ad euro \_\_\_\_\_+ IVA;
2. una componente variabile, determinata in base all'ammortamento degli interventi di manutenzione straordinaria e alla remunerazione del capitale investito per ciascuna annualità del contratto. Concorrono al calcolo della componente variabile solo gli oneri effettivamente sostenuti da Napoli Holding nella realizzazione degli interventi in questione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6. Pertanto la quantificazione della componente variabile viene effettuata all'inizio di ciascun anno solare, sulla base degli interventi programmati nel Piano delle Manutenzioni Straordinarie, e gli eventuali conguagli, calcolati in base agli oneri effettivamente sostenuti da Napoli Holding, saranno conteggiati nella quantificazione del canone per l'anno successivo.

il canone deve essere corrisposto in rate mensili, anticipate ed uguali, entro e non oltre il giorno \_\_\_\_\_ di ciascun mese, mediante bonifico bancario a favore della società Napoli Holding srl presso l'Istituto \_\_\_\_\_.

**Art. 5**  
**DESTINAZIONE DEI BENI CONCESSI IN LOCAZIONE**

I beni oggetto del presente contratto riportati nell'allegato "1" vengono concessi in locazione quali beni essenziali e funzionali al servizio di trasporto pubblico per gli usi previsti dal Contratto di Servizio di cui in premessa, cui si fa rinvio.

E' vietata qualsiasi forma di distrazione dalla destinazione d'uso di cui sopra così come è vietato al conduttore sub-locare i beni locati al di fuori di quanto previsto dal Piano Generale delle Attività Commerciali e Pubblicitarie complementari all'esercizio.

## **Art. 6**

### **MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI LOCATI**

#### **Manutenzione ordinaria**

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni oggetto della presente locazione sono in buono stato di manutenzione ordinaria; per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria, si fa rinvio agli interventi necessari come dettagliatamente descritti nell'allegato "2" al presente contratto.

L'A.N.M. si fa carico della manutenzione ordinaria dei beni oggetto del presente contratto, adempiendo ad ogni obbligo derivante da leggi e regolamenti applicabili, tenuto conto della specifica destinazione dei beni stessi.

È esclusivo onere della conduttrice dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività che intende svolgere con i beni locati, eccezion fatta per quelle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti in qualsiasi modo denominati che secondo le disposizioni normative e/o regolamentari devono essere richiesti dal proprietario dei beni, e che quest'ultimo si impegna a richiedere ed ottenere a propria cura e spese.

ANM, pertanto, è direttamente responsabile verso le competenti Autorità per l'esatta osservanza di tutte le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività di gestione, rispondendo in proprio di ogni e qualsiasi contravvenzione per irregolarità ed abusi che commettesse o lasciasse commettere dal personale dipendente, salvo quelle irregolarità ed abusi riconducibili a vizi di costruzione dei beni conferiti e/o all'assenza e/o irregolarità dei provvedimenti, autorizzazioni, licenze che è onere del proprietario dei beni e/o del locatore richiedere.

L'A.N.M. deve eseguire direttamente tutte le riparazioni urgenti dei beni, dandone avviso al locatore; l'A.N.M. verrà ristorata degli oneri economici sostenuti per i predetti interventi urgenti nel caso in cui siano di spettanza del locatore.

#### **Manutenzione straordinaria**

La responsabilità della manutenzione straordinaria ed il relativo onere economico è a carico del Comune di Napoli in qualità di proprietario dei beni locati. Napoli Holding potrà concorrere alla copertura delle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla base di uno specifico accordo con l'ente proprietario che ne definisca le modalità e la misura.

L'A.N.M. è obbligata a predisporre e trasmettere annualmente a Napoli Holding un piano di manutenzione straordinaria dei beni conferiti, secondo termini e modalità previsti dal Contratto di Servizio di cui in premessa, che a sua volta, Napoli Holding, comunicherà al Comune di Napoli.

È ammessa la facoltà di Napoli Holding di affidare di volta in volta ad A.N.M. l'effettuazione di singoli interventi di manutenzione straordinaria segnalati dal Comune di Napoli. In tal caso l'A.N.M. dovrà effettuare gli interventi richiesti, direttamente o affidandone l'esecuzione a terzi secondo le normative vigenti; si precisa che i costi diretti ed indiretti, inclusa la remunerazione dell'attività svolta da ANM anche in qualità di stazione appaltante, di tali interventi non sono a



carico di ANM, ma verranno coperti con le risorse che la Napoli Holding indicherà nella formale richiesta di effettuazione degli interventi.

#### **Art. 7**

#### **MIGLIORIE E ADDIZIONI**

Al conduttore è fatto divieto di apportare addizioni, innovazioni o miglioramenti ai beni locati senza il preventivo consenso scritto del locatore. L'esecuzione, anche parziale, di tale tipologia di interventi, senza l'autorizzazione formale del locatore, comporterà la facoltà del locatore di pretendere l'immediato ripristino dello status quo ante a cura e spese del conduttore. Resta salvo il diritto del locatore alla richiesta di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il conduttore non ha diritto ad alcuna indennità da parte del locatore, per i miglioramenti addizioni, o innovazioni ai beni locati, anche se autorizzati dal locatore.

I miglioramenti, addizioni, o innovazioni eseguiti dal conduttore, eccettuato quanto asportabile senza danno, resteranno a favore del locatore il quale potrà, alla scadenza del contratto, decidere di conservare dette modifiche, senza esborso di alcun indennizzo, o pretendere il ripristino dello status quo ante, a spese del conduttore.

#### **Art. 8**

#### **OBBLIGHI GARANZIE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

ANM è direttamente responsabile verso le competenti Autorità per l'esatta osservanza di tutte le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività di gestione, rispondendo in proprio di ogni e qualsiasi contravvenzione per irregolarità ed abusi che commettesse o lasciasse commettere anche dal personale dipendente, salvo quelle irregolarità ed abusi riconducibili a vizi di costruzione dei beni conferiti e/o all'assenza e/o irregolarità dei provvedimenti, autorizzazioni, licenze che è onere del proprietario dei beni richiedere.

L'A.N.M. s.p.a., è obbligata a custodire e conservare i beni locati nello stato di efficienza, funzionalità e decoro in cui si trovano alla sottoscrizione del presente atto; il perimento e/o il danneggiamento dei beni sono, pertanto, ad esclusivo carico della locataria, nonostante avvengano per causa di terzi e non siano ad essa imputabili. E' esclusa la responsabilità di ANM nel caso in cui il perimento e/o danneggiamento dei beni sia dovuto a caso fortuito, di forza maggiore, o riconducibile a difetti di costruzione.

L'A.N.M. è, inoltre, responsabile per tutti i danni, ai beni stessi o a terzi – persone o cose – derivanti dalla gestione dei medesimi o dal loro mancato o cattivo mantenimento, custodia e conservazione.

L'A.N.M. si obbliga, pertanto, a stipulare apposite polizze di assicurazione a copertura dei rischi di furto, incendio, danni e responsabilità civile, con adeguati massimali, con obbligo di darne prova al locatore su richiesta dello stesso; si precisa che eventuali scoperti o franchigie, che dovessero essere previsti, non graveranno a carico di Napoli Holding ma solo ed esclusivamente sull'ANM.

L'A.N.M. si impegna ad informare prontamente Napoli Holding di ogni situazione anomala e/o di eventuali circostanze per le quali fosse richiesto l'intervento e/o il concorso del locatore.

Alla scadenza del presente contratto, ANM riconsegnerà i beni locati nello stesso stato di manutenzione in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento di uso.

#### **Art. 9**

#### **SICUREZZA**

Eccezion fatta per gli obblighi riconducibili alla manutenzione straordinaria, sull'A.N.M. s.p.a. gravano tutti gli obblighi connessi al rispetto delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro e di prevenzione danni ed incendi, esonerando Napoli Holding da ogni responsabilità e pretese da parte di terzi.

La conduttrice si obbliga, altresì, ove richiesto dal locatore, a comprovare, mediante documentazione rilasciata dalla competente Autorità, l'adempimento a quanto disposto dalle summenzionate norme, ferma restando ogni sua esclusiva responsabilità.

La conduttrice si obbliga ad osservare ed a far osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, l'igiene, la sanità e quanto altro attiene all'uso e al godimento dei beni oggetto di locazione, impegnandosi a mantenere sempre efficienti tutti i relativi impianti e ad ottemperare, a proprie cure e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità, che rientrino nella manutenzione ordinaria, esonerando Napoli Holding da ogni obbligo e responsabilità.

#### **Art. 10**

#### **POTERI DI ISPEZIONE**

La locatrice potrà ispezionare o far ispezionare i beni locati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

#### **Art. 11**

#### **SPESE RELATIVE AI CONSUMI**

Le spese relative ai consumi (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche, ecc...), ad eventuali allacciamenti necessari nonché alla stipula dei vari contratti di utenza sono a carico di A.N.M. la quale provvederà alla stipula di appositi contratti di somministrazione.

#### **Art. 12**

#### **NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO**

Per quanto non specificato nel presente contratto le parti si rimettono, in via gradata, alle prescrizioni tutte contenute nel Contratto di Servizio per la gestione del T.P.L. (rep. N. 701 racc. n. 432 e ss.mm.ii) e alle disposizioni dettate in materia di locazione dal codice civile o da altre leggi in materia.

#### **Art. 13**

#### **MODIFICHE**

Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto.

#### **Art. 14**

#### **FORO COMPETENTE e SPESE**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Napoli.

Sono a totale carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze. Ai fini fiscali ed amministrativi, si dichiara che il valore determinabile del presente contratto ammonta, su base annua, ad euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) ed è soggetto ad IVA nella misura di legge.

Il presente contratto è sottoposto a registrazione a cura e spesa del conduttore ed al pagamento della relativa imposta di registro che cede a carico dell'A.N.M.s.p.a.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 131/1986 le parti richiedono che l'imposta dovuta per la registrazione del presente atto sia corrisposta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

Le eventuali variazioni di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso a modifica dei corrispettivi netti pattuiti.

#### **Art. 15**

#### **AUTORIZZAZIONI LICENZE ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI**

Con riferimento alle autorizzazioni/licenze/attestazioni/o qualsivoglia altro tipo di provvedimento necessario e/o propedeutico alla gestione dei beni di cui all'allegato n. "1", in conformità della normativa vigente in materia, le parti si danno atto che allo stato pendono in sede Comunale le istanze/richieste di cui all'allegato n. 3.

#### **Art. 16**

#### **ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- all. **1** "l'elenco dettagliato dei beni concessi in locazione con la presente scrittura";
- all. **2** "descrizione degli interventi di manutenzione straordinaria da farsi sui beni oggetto del presente contratto";
- all. **3** "elenco delle istanze/richieste pendenti in sede comunale"

Letto approvato e sottoscritto in triplice copia

NAPOLI, li \_\_\_\_\_

Napoli Holding s.r.l.  
L'Amministratore unico

-----

A.N.M. s.p.a  
L'Amministratore unico

-----

A norma dell'art. 1341, comma 2, e 1342 c.c. si approvano espressamente gli artt.:

-----

-----

Napoli Holding s.r.l.  
L'Amministratore unico

-----

A.N.M. s.p.a  
L'Amministratore unico

-----



Luigi Pomponio  
NOTAIO

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE DI DOCUMENTO**

**REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritto Dottor Luigi Pomponio, Notaio residente in Napoli con studio ivi alla Via Palepoli n. 20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

**CERTIFICO ED ATTESTO CHE**

la presente copia, composta di numero sette fogli per numero sette facciate, inclusa la presente, redatta su supporto digitale mediante apposizione al presente file della mia firma digitale in corso di vigenza e validità, è conforme al documento a me esibito in data odierna dalle società "NAPOLI HOLDING S.R.L." e "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." in data odierna.

Napoli, ventidue dicembre duemilaquindici, nel mio studio.

**PARTE I:**

**DURATA, OGGETTO, BENI STRUMENTALI E CONDIZIONI ECONOMICHE**

**Art. 1 - Durata**

In conformità al regolamento CE 1370/2007 e come disposto dalla D.G.C. n. 1072 del 30 dicembre 2013 **la scadenza del presente contratto è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove)**, con opzione di rinnovo per altri tre anni, salvo subentro di un nuovo gestore a seguito dell'espletamento di procedura concorsuale. Alla scadenza del contratto, ANM è comunque tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, alle condizioni vigenti nell'ultimo anno di durata contrattuale.

**Art. 2 - Definizione dell'oggetto**

Il presente contratto disciplina i rapporti - ai sensi del regolamento CE 1370/2007, dell'art. 113 bis, comma 5 lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, del D. Lgs. n. 422/97 e s.m.i. e della legge regionale della Campania n. 3 del 28 marzo 2002 e s.m.i. - tra Napoli Holding ed ANM in merito alla gestione del servizio di trasporto urbano di superficie e metropolitano nel Comune di Napoli, affidata secondo la modalità dell'*in house providing*.

Il servizio di trasporto pubblico urbano si compone di quello effettuato su gomma, per il tramite di autobus e filobus, e di quello realizzato su ferro, segnatamente a

mezzo di metropolitane, funicolari terrestri, tram, nonché di ascensori pubblici e scale mobili.

I servizi oggetto del presente contratto si distinguono in:

- servizi ordinari: ovvero quelli svolti in maniera continuativa, oggetto di un Piano di esercizio annuale di cui al successivo art. 2.2, presentato da ANM a Napoli Holding ed adeguato alle esigenze di mobilità in ambito urbano. La programmazione dei servizi ordinari tiene conto dei servizi minimi del TPL fissati dalla Regione e comprende servizi aggiuntivi, predeterminati in base alle esigenze insopprimibili di mobilità in ambito urbano, riferiti a servizi previsti per le festività annualmente ricorrenti. I servizi aggiuntivi così definiti sono riportati nel Piano di esercizio annuale. Si specifica che rientrano nei servizi ordinari anche i servizi aggiuntivi da prestarsi in occasione di eventi sportivi ricorrenti la cui tipologia e il cui numero - nel massimo di 10 (dieci) all'anno - sono concordati annualmente in sede di Nucleo Tecnico di Valutazione, in occasione dell'approvazione del Piano di Esercizio annuale;

- servizi straordinari: ovvero tutti quelli non previsti dal Piano di esercizio dell'anno di riferimento, legati ad eventi straordinari ed imprevedibili o connessi ad esigenze temporanee non prevedibili all'atto della redazione del Piano di esercizio, che richiedono l'introduzione di nuove

tratte su gomma e/o il potenziamento di tratte già esistenti

su ferro o su gomma. Tali servizi devono essere formalmente

richiesti dal Comune di Napoli ed autorizzati da Napoli

Holding. In mancanza di tale provvedimento autorizzatorio,

per eventuali servizi straordinari comunque prestati da ANM,

non verrà riconosciuto alcun corrispettivo;

- servizi sostitutivi: non rientrano tra i servizi

straordinari i servizi sostitutivi derivanti dalla

istituzione di nuove linee e/o dal potenziamento di quelle

già esistenti, compensati da provvedimenti di riduzione

analoga, disposti da Napoli Holding. In particolare ANM

garantirà adeguati servizi sostitutivi in caso di chiusura

e/o soppressione di linee ed impianti, sia su gomma che su

ferro, derivanti da esigenze di manutenzione straordinaria

e/o cause di forza maggiore;

- altri servizi: di supporto al sistema di mobilità

integrata (es. ascensori pubblici e scale mobili).

**Art. 2.1 - Individuazione dell'utenza e degli ambiti**

**geografici della prestazione**

In attuazione dei principi di uguaglianza, parità di

trattamento e non discriminazione, il servizio di trasporto

pubblico locale è garantito all'utenza senza distinzione

alcuna.

Il servizio di trasporto oggetto del presente contratto

viene erogato nell'ambito del territorio di competenza del

Comune di Napoli, eccezion fatta per eventuali linee in uscita o altri elementi secondari di tale attività che rientrano nel territorio di autorità competenti a livello locale vicine al Comune di Napoli, il tutto in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b), del Reg. n. 1370/2007/CE.

**Art. 2.2 - Piano di Esercizio annuale**

Si allega al presente atto **sotto la lettera "A" il Piano di Esercizio annuale**, costituente parte integrante ed inscindibile del presente contratto, il quale descrive l'offerta di servizi ordinari alla cittadinanza per ogni tratta su gomma e su ferro. ANM si obbliga, come da Piano di esercizio annuale, a realizzare per i servizi ordinari di TPL una percorrenza chilometrica effettiva, al netto di quelle a vuoto, pari alle vetture/km e/o treni/km indicati nel Piano medesimo.

Esso contiene:

- numero e classificazione linea;
- estremi del percorso;
- lunghezza di esercizio;
- velocità commerciale media giornaliera di linea per le diverse tipologie d'esercizio (feriale - sabato - festivo);
- coppie corse giornaliere di linea per le diverse tipologie d'esercizio (feriale - sabato - festivo);
- vetture e treni x km giornalieri di linea per le diverse



tipologie d'esercizio (feriale - sabato - festivo) per linea

1 (uno), linea 6 (sei) e Funicolari;

- vetture x km. giornalieri di linea per le diverse

tipologie d'esercizio (feriale - sabato - festivo) per i

servizi autofilotranviari;

- arco di esercizio per linea per le diverse tipologie

d'esercizio (feriale - sabato - festivo);

- intertempo medio giornaliero di linea per le diverse

tipologie d'esercizio (feriale - sabato - festivo);

- posti x km. offerti giornalieri di linea per le diverse

tipologie d'esercizio (feriale - sabato - festivo);

- relativamente ai servizi autofilotranviari, elenco degli

autobus, filobus e tram suddivisi per tipologia e modello,

con indicazione di quelli in dotazione all'azienda, di

quelli effettivamente disponibili e di quelli utilizzati per

l'esercizio di cui al Piano di esercizio;

- relativamente ai servizi su ferro, elenco delle U.D.T.

Metro e funicolari, con indicazione del numero di U.D.T. in

dotazione all'azienda, di quelle effettivamente disponibili

per l'esercizio e di quelle destinate alla manutenzione

programmata.

Il Piano di Esercizio esplicita tutti i valori di cui sopra

anche su base annuale.

ANM eroga i servizi di cui all'art. 2 secondo quanto

indicato nel Piano di esercizio annuale (già allegato sotto

la lettera "A"), nel **Programma di esercizio degli impianti**

**di sollevamento cittadini** (ricomprensente il Piano di

gestione annuale degli ascensori pubblici ed il Piano di

gestione annuale delle scale mobili) che si allega al

presente atto **sotto la lettera "B"**, nel rispetto degli

obblighi ed in coerenza con gli obiettivi qualitativi e

quantitativi assegnati con il presente contratto e con la

legge regionale della Campania n. 3/2002 e s.m.i., nonchè

con quanto previsto nel Piano di Riprogrammazione dei

servizi di TPL ex. art. 16 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio

2012, approvato con D.G.R. n. 462 del 24 ottobre 2013 ed in

coerenza con la programmazione triennale dei servizi minimi

di TPL.

ANM e Napoli Holding contribuiscono alla definizione ed

all'aggiornamento del Piano di esercizio annuale in base

alla seguente ripartizione generale delle competenze e dei

ruoli:

- Napoli Holding: pianificazione strategica (reti, nuove

linee, nuovi servizi e/o soppressione servizi), in

attuazione della programmazione e degli indirizzi strategici

del Comune di Napoli;

- ANM: pianificazione ordinaria (percorsi, frequenze,

fermate, orari, turni macchina e relativa vestizione).

Il Piano di Esercizio è proposto da ANM e trasmesso, entro

il 31 (trentuno) ottobre dell'anno precedente a quello di

riferimento, al Nucleo Tecnico di Valutazione e al Comitato Consultivo degli Utenti (CCU); quest'ultimo ha facoltà di esprimere un parere non vincolante entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del documento. Il Nucleo Tecnico di Valutazione procede all'esame del Piano e alla sua approvazione, entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con eventuali modifiche e/o integrazioni, valutando l'eventuale parere del CCU ed inoltra un proprio verbale ad ANM ed a Napoli Holding. ANM si obbliga ad erogare i servizi ordinari come da Piano di esercizio, garantendo la percorrenza annua ivi stabilita.

La percorrenza chilometrica annua verrà opportunamente adeguata con l'eventuale ampliamento delle infrastrutture su ferro e del materiale rotabile. Alla stessa stregua la percorrenza chilometrica annua potrà essere rivista nel complessivo, senza alcuna riduzione sul valore totale di produzione, solo se rimodulata tra gomma e ferro, sulla base di un'eventuale ridefinizione dei servizi minimi previsti per il TPL in ambito regionale. Gli adeguamenti potranno, altresì, essere proposti da entrambi i contraenti, secondo quanto disposto ai successivi articoli 3.1 e 3.2.

In caso di mancata approvazione del Piano di Esercizio nei termini previsti, resta in vigore il Piano di Esercizio approvato per l'anno precedente.

### **Art. 3 - Termini e modalità di esecuzione della prestazione**

Il Piano di esercizio ed i Piani di gestione annuale degli ascensori pubblici e delle scale mobili, ricompresi nel Programma di esercizio degli impianti di sollevamento cittadini allegato al presente contratto sotto la lettera "B", possono essere modificati nel corso dell'anno di riferimento, con le modalità e nei limiti disposti dagli art. 3.1 e 3.2, previa approvazione del Nucleo Tecnico di Valutazione, per fronteggiare adeguatamente eventuali mutamenti significativi delle esigenze di domanda, di miglioramento della circolazione e della mobilità cittadina, nonché di integrazione delle sue componenti, ovvero a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità, anche in coerenza con gli interventi di programmazione della mobilità previsti dalla legislazione nazionale e regionale ed attuati dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli.

ANM è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

a. della manutenzione ordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

b. della manutenzione ordinaria del materiale rotabile di proprietà del Comune nonché della manutenzione ordinaria e

straordinaria del parco mezzi di proprietà di ANM, che deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa, sia con riguardo alla carrozzeria che alle parti meccaniche;

c. delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla normativa vigente;

d. dell'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio di TPL;

e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva circa le variazioni relative al Piano di esercizio, utilizzando il sito aziendale e tutti i più idonei sistemi di comunicazione.

**Art. 3.1 - Modifiche al Piano di esercizio su richiesta di ANM**

Le modifiche al Piano annuale di esercizio che non comportano variazione delle percorrenze possono essere proposte da ANM.

In considerazione del ruolo di gestore commerciale svolto da ANM, tali modifiche non potranno prevedere riduzioni della produzione oltre i limiti stabiliti nel presente articolo e dovranno sempre essere mirate al miglioramento dell'offerta e ad assicurare comunque il rispetto delle esigenze dell'utenza, ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di soddisfazione, sia in termini

quantitativi che qualitativi, della domanda.

Le modifiche al Piano annuale di esercizio che comportano a consuntivo variazioni delle percorrenze, fatte salve quelle di cui all'art. 3.3, sono così disciplinate:

- laddove la modifica comporti una variazione in aumento o in diminuzione della percorrenza annua prevista, contenuta nei limiti del 2% (due per cento), non si determineranno variazioni dell'ammontare del corrispettivo di cui all'art. 5, nè revisione del corrispettivo dovuto e del contratto;

- laddove la modifica comporti una variazione in aumento o in diminuzione della percorrenza annua prevista, complessivamente superiore al 2% (due per cento) si determinerà, solo per la diminuzione della percorrenza annua prevista dal Piano di Esercizio già approvato, una riduzione del corrispettivo complessivo, sulla base del corrispettivo unitario di cui al successivo art. 5, moltiplicato per le vett./km. in diminuzione, senza necessità di revisione degli obblighi e degli impegni di cui al presente contratto non direttamente correlati alla variazione. Tutte le modifiche di cui al precedente comma saranno sottoposte entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni all'iter procedurale di cui all'art. 2.2.

**Art. 3.2 - Modifiche al Piano di esercizio su richiesta dell'affidante Napoli Holding**

Il Piano annuale di esercizio è soggetto a riprogrammazione

su richiesta di Napoli Holding, anche in termini di variazione dei servizi di TPL offerti - ossia istituzione e soppressione di linee, modifica di percorso e numero di fermate, capolinea, frequenza delle corse, ecc. - per esigenze di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 e per l'istituzione degli eventuali servizi sostitutivi che dovessero rendersi necessari per lavori stradali, cantieri, ecc.. Le modifiche al Piano annuale di esercizio che comportano variazioni delle percorrenze, fatte salve quelle di cui all'art. 3.3, sono così disciplinate:

- laddove la modifica comporti una variazione in aumento o in diminuzione della percorrenza annua prevista, contenuta nei **limiti del 2% (due per cento)**, non si determineranno variazioni dell'ammontare del corrispettivo di cui all'art. 5, nè revisione del corrispettivo dovuto e del contratto;
- laddove la modifica comporti una variazione in aumento o in diminuzione della percorrenza annua prevista, **eccedente il 2% (due per cento)**, si determinerà, solo per l'aumento della produzione chilometrica, un corrispondente aumento del corrispettivo complessivo, sulla base del corrispettivo unitario di cui al successivo art. 5, moltiplicato per le vett./km in aumento, senza necessità di revisione degli obblighi e degli impegni di cui al presente contratto non direttamente correlati alla variazione.

In caso di intensificazione/potenziamento di linee o

istituzione di nuovi servizi che comportino variazioni consistenti all'esercizio ed alla qualità della prestazione, Napoli Holding richiede ad ANM un preventivo contenente tutti gli elementi di dettaglio per la simulazione/valutazione del costo, che dovrà essere predisposto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Tutte le modifiche di cui ai precedenti commi saranno sottoposte all'approvazione del Nucleo Tecnico di Valutazione, da rilasciarsi entro 10 (dieci) giorni dalla relativa presentazione.

ANM procederà con la relativa implementazione, nei tempi e nei modi definiti con l'approvazione stessa.

In caso di intensificazione e/o potenziamento di linee o istituzione di nuovi servizi di cui al precedente comma, le parti, conclusa positivamente la negoziazione, provvederanno a predisporre e sottoscrivere la relativa modifica del Piano di esercizio.

**Art. 3.3 - Interruzioni del servizio per scioperi e/o eventi straordinari**

La prestazione dei servizi oggetto del presente contratto non può essere interrotta, sospesa e/o variata, salvo adozione della procedura di cui ai precedenti articoli 3, 3.1 e 3.2, fatta eccezione per scioperi e/o cause di forza maggiore quali calamità naturali (a titolo esemplificativo e



non esaustivo terremoti, frane, alluvioni, neve) e nei casi  
disposti dalle Autorità per motivi di ordine, sicurezza e  
salute pubblica e comunque eventi straordinari o  
imprevedibili non imputabili alle parti. Resta inteso che  
ANM si obbliga ad utilizzare tutti i mezzi idonei per  
prevenire ed impedire problematiche conseguenti ad eventuali  
cause di forza maggiore.

Le temporanee interruzioni, variazioni, sospensioni attuate  
da ANM nei casi di cui al comma precedente non comporteranno  
l'applicazione di penali; a tali variazioni in diminuzione  
non consegnerà variazione del corrispettivo complessivo  
dovuto. ANM si impegna a garantire il presidio per la  
gestione ed eliminazione degli eventi di cui al presente  
articolo, garantendo prontamente il ripristino del servizio,  
una volta cessati gli impedimenti di forza maggiore. ANM è  
comunque tenuta ad informare tempestivamente sia Napoli  
Holding che l'utenza di soluzioni sostitutive del servizio  
atte, ove possibile, a contenere al massimo i disagi.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi, ANM  
garantisce l'erogazione dei servizi nelle fasce protette, ai  
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90,  
modificata dalla legge 83/2000 in materia di servizi  
pubblici essenziali. ANM si obbliga a comunicare a Napoli  
Holding la proclamazione dello sciopero con un preavviso non  
inferiore a 8 (otto) giorni antecedenti la data prevista per

l'astensione dal lavoro; inoltre si obbliga a garantire tempestiva ed adeguata informazione all'utenza.

In caso di mancata esecuzione del servizio da parte di ANM per cause diverse da quelle previste nei commi precedenti, Napoli Holding attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso l'erogazione del servizio, anche avvalendosi, ove possibile, di altre imprese del settore, rivalendosi su ANM per le spese sostenute e fermo restando quanto previsto in materia di penali e risoluzione contrattuale.

Delle riduzioni o sospensioni del servizio previste dal presente articolo, ANM si obbliga a dare tempestiva comunicazione a Napoli Holding e all'utenza con pubblicazione sul sito aziendale e con altri mezzi ritenuti idonei.

Nel caso di lavori o attività posti in essere dal Comune di Napoli o su sua autorizzazione, ANM, venutane formalmente a conoscenza, è tenuta ad adottare tempestivamente i necessari provvedimenti alternativi e quelli informativi alla clientela.

#### **Art. 3.4 - Cessione del contratto e subaffidamento**

Il contratto non è cedibile. L'inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002 e del regolamento regionale n. 4 del 22 luglio

2011, è consentito, previa autorizzazione da parte dell'Ente affidante, il subappalto e/o la *joint venture* per una quota complessiva non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo totale del contratto di servizio. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico.

**Art. 4 - Beni mobili ed immobili strumentali al servizio**

Napoli Holding si impegna a concedere in locazione, secondo lo schema di contratto Locazione per Dotazione Strumentale che si allega al presente contratto sotto la lettera "C", tutti i beni, mobili ed immobili, strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di proprietà del Comune di Napoli dei quali abbia acquisito la disponibilità. Alla data di stipula del presente contratto, i beni in questione sono analiticamente individuati con apposito **elenco delle dotazioni strumentali** che si allega al presente atto **sotto la lettera "D"**. Tale elenco sarà aggiornato a seguito dell'acquisizione, da parte di Napoli Holding, della disponibilità di altri beni, mobili ed immobili, strumentali all'esercizio.

I servizi di gestione delle infrastrutture affidati ad ANM, sono riferiti alle seguenti tipologie e meglio specificate nell'allegato "D":

	- gestione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti	
	tecnologici, rete aerea, sottostazioni elettriche, armamento	
	tranviario;	
	- gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture	
	legate all'esercizio (stazioni, fermate, gallerie,	
	viadotti);	
	- gestione e manutenzione ordinaria dei fabbricati	
	strettamente legati all'esercizio e relativi impianti;	
	- gestione e manutenzione ordinaria dei fabbricati adibiti a	
	depositi e/o officina e relativi impianti;	
	- gestione e manutenzione ordinaria degli ascensori pubblici;	
	- gestione e manutenzione ordinaria delle scale mobili e	
	montascale esterni alle stazioni, gestione e manutenzione	
	scale mobili non connesse alle infrastrutture di trasporto	
	eventualmente affidate in gestione da Napoli Holding,	
	gestione delle aree verdi e dei cunicoli di collegamento tra	
	le stazioni;	
	- gestione e manutenzione delle opere d'arte contenute nelle	
	stazioni dell'arte;	
	- gestione e manutenzione ordinaria del materiale rotabile	
	delle linee metropolitane e delle funicolari.	
	ANM si obbliga a:	
	- effettuare direttamente, o avvalendosi di terzi in	
	possesso di adeguate capacità tecniche, la manutenzione	
	ordinaria dei beni conferiti in uso intendendosi per tali	

tutti gli interventi necessari per mantenere in regolare

stato di efficienza, funzionalità e decoro i meccanismi, gli

impianti tecnologici, il materiale rotabile ed i fabbricati;

- proporre annualmente il piano di manutenzione

straordinaria che sarà preventivamente valutato da Napoli

Holding e dal Comune di Napoli;

- gestire la locazione di spazi e locali ad uso commerciale

o pubblicitario di proprietà del Comune di Napoli.

#### **Art. 5 - Corrispettivi e modalità di pagamento**

ANM si impegna a erogare i servizi ordinari come da Piano di

esercizio approvato dal Nucleo Tecnico di Valutazione

secondo le modalità disposte all'art. 2.2, garantendo la

percorrenza annua ivi stabilita. La mancata presentazione

del Piano nei termini determina l'applicazione di penali,

secondo quanto previsto dall'art. 12.

Ad integrazione dei corrispettivi erogati dalla Regione

Campania per i servizi minimi di TPL, Napoli Holding

riconosce ad ANM, a fronte delle prestazioni definite di

anno in anno con l'approvazione dei Piani d'esercizio, un

corrispettivo per l'espletamento del servizio richiesto.

Tale integrazione non può comunque eccedere il costo

operativo al netto di:

- ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio

secondo le tariffe di cui agli articoli 6 e 7;

- ricavi derivanti da attività commerciali;

- corrispettivi erogati dalla Regione.

Per il primo anno di validità del contratto Napoli Holding riconosce il corrispettivo previsto nelle norme transitorie di cui all'art. 25.

Per gli anni successivi al primo anno di validità del presente contratto Napoli Holding riconosce ad ANM un corrispettivo unitario determinato sulla base del piano di esercizio, degli obiettivi di efficientamento e dei vincoli di bilancio.

Eventuali scostamenti nell'ambito del 2% (due per cento) della percorrenza complessiva stabiliti dal Piano di esercizio non comporteranno alcuna variazione del corrispettivo.

Scostamenti oltre la soglia del 2% (due per cento) comporteranno, invece, le modifiche del corrispettivo previste dagli articoli 3.1 e 3.2.

In caso di scostamenti negativi della percorrenza chilometrica oltre la soglia del 2% (due per cento) determinati da ANM e non ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 3.1 (ovvero non autorizzati da Napoli Holding), oltre alle riduzioni del corrispettivo previste al medesimo art. 3.1 saranno applicate le penalità di cui all'art. 12.

Resta inteso che la percorrenza chilometrica annua verrà opportunamente integrata in conseguenza dell'eventuale ampliamento delle infrastrutture che determineranno nuove

tratte e incrementeranno le percorrenze chilometriche

attuali. Alla stessa stregua la percorrenza chilometrica

annua potrà essere rivista nel complessivo e/o rimodulata

tra gomma e ferro, sulla base di una eventuale ridefinizione

dei servizi minimi previsti per il TPL in ambito regionale.

Per i servizi straordinari di cui all'art. 2 il

corrispettivo verrà determinato secondo quanto commissionato

da Napoli Holding e rendicontato da ANM al Nucleo Tecnico di

Valutazione. Il computo del corrispettivo varierà a seconda

della modalità di trasporto a cui il servizio straordinario

farà riferimento.

In caso di servizi straordinari commissionati da Napoli

Holding, ANM fornirà un preventivo. Napoli Holding approverà

il preventivo e autorizzerà l'attuazione del servizio. ANM

effettuerà la rendicontazione dei costi effettivamente

sostenuti; Napoli Holding riconoscerà i corrispettivi in

misura non superiore ai costi preventivati.

Per i servizi straordinari e per i servizi di supporto alla

mobilità, ANM emetterà fattura a seguito dell'approvazione

da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione della relativa

rendicontazione.

Per il corrispettivo relativo ai servizi ordinari di cui al

Piano di esercizio annuale, ANM è autorizzata ad emettere

per ciascuno dei primi tre trimestri fatture posticipate

pari al 25% (venticinque per cento) del corrispettivo

complessivo annuale pattuito ed un'ultima fattura relativa

al quarto trimestre a conguaglio, previa approvazione del

consuntivo di produzione da parte del Nucleo di Valutazione.

Le fatture devono essere pagate a 60 (sessanta) giorni dalla

data fattura.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini

convenuti, Napoli Holding riconosce ad ANM interessi

calcolati al tasso legale. Il pagamento potrà essere

effettuato solo dopo l'acquisizione della fattura e

dell'allegata specifica analitica, per ciascuna modalità di

trasporto, delle percorrenze effettuate nel mese di

riferimento. In particolare, ciascuna fattura andrà

corredata della certificazione mensile sottoscritta dal

Responsabile dell'Esercizio resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 relativa a:

a. numero delle corse effettuate;

b. numero delle corse soppresse;

c. percentuale delle corse effettuate in ritardo, distinte

per fasce di 0-10 (zero-dieci) minuti, 10-20 (dieci-venti)

minuti e superiori ai 20 (venti) minuti;

d. km. di servizio effettivamente percorsi per linea;

e. numero degli incidenti di particolare rilevanza e delle

interruzioni.

Come previsto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 95 del

06 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 07 agosto



2012, così come introdotto dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto che non trasmettano i dati all'Osservatorio nazionale secondo le modalità indicate dall'Osservatorio medesimo.

Ciascun pagamento ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 sarà effettuato come disposto nell'art. 18.

**Art. 6 - Ricavi da traffico e iniziative di valorizzazione commerciale**

Ad ANM spettano i ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio nonché ogni provento derivante dallo sfruttamento e valorizzazione commerciale del materiale rotabile, degli autobus, delle pensiline, delle fermate e delle infrastrutture relative alle linee metropolitane e funicolari. I valori di tali ricavi dovranno essere comunicati a Napoli Holding, su base annua in occasione dei consuntivi, in maniera analitica e dettagliata.

ANM potrà adottare ogni iniziativa, rivolta ai beni strumentali e funzionali all'esercizio quali impianti, automezzi, infrastrutture, titoli di viaggio aziendali, che possa generare ricavi per l'azienda, risparmi di costo ed in generale ogni altro vantaggio economico e gestionale.

Gli spazi interni ed esterni alle vetture, le superfici delle pensiline e delle paline di fermata e tutti i supporti

utilizzabili a tali scopi potranno essere utilizzati da ANM per iniziative di valorizzazione commerciale, come la pubblicità e la locazione commerciale, su autorizzazione di Napoli Holding ed a seguito della presentazione da parte di ANM di un piano generale delle attività commerciali e pubblicitarie complementari all'esercizio, fermo restando la prioritaria definizione degli spazi destinati agli orari, ai percorsi ed a tutte le informazioni necessarie per consentire all'utenza di usufruire del servizio di TPL in maniera ottimale. Gli spazi destinati alle informazioni agli utenti e, contrattualmente, alle attività commerciali di tipo pubblicitario, non possono essere utilizzati per messaggi e/o promozioni di iniziative istituzionali (eventi culturali, turistici, sportivi, ecc.). Per tali informazioni istituzionali ANM si impegna ad individuare, nell'ambito del Piano di cui al comma precedente, spazi gratuiti limitati nella misura massima del 5% (cinque per cento) degli spazi commerciali contrattualizzati e dedicati esclusivamente a tali informazioni e/o promozioni.

## **PARTE II:**

### **TARIFFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO**

#### **Art. 7 - Obblighi tariffari**

Le tariffe applicabili ai servizi oggetto del presente contratto sono determinate sulla base della normativa regionale vigente e delle deliberazioni degli Enti

competenti.

ANM adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe vigenti all'atto della sottoscrizione del presente contratto, così come riportati nel **Prospetto di sintesi delle tariffe** che si allega al presente atto **sotto la lettera "E"**.

ANM si impegna ad aderire al sistema tariffario integrato assunto dalle Amministrazioni, regionale e comunale, adottando tutte le iniziative e svolgendo tutte le attività necessarie all'attuazione della politica tariffaria integrata, compresa l'informazione all'utenza.

Le parti si impegnano inoltre ad adeguare le tariffe ed il sistema tariffario nel suo complesso, tenendo conto degli atti emanati dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli.

ANM, al fine di ottenere un aumento del volume degli spostamenti effettuati su mezzi pubblici e l'incremento dei ricavi da traffico, si impegna inoltre a:

- adottare le modalità operative necessarie al funzionamento di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi;

- provvedere al controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, comunicando adeguatamente e preventivamente all'utenza l'articolazione, il funzionamento del sistema tariffario e gli eventuali adeguamenti dei livelli tariffari, sulla base di determinazioni adottate dagli Enti competenti in materia;

- realizzare i titoli di viaggio nel rispetto dei requisiti

di anticontraffazione;

- implementare un sistema di distribuzione capillare ed uniforme dei punti vendita, anche automatizzati (come le emettitrici), dei titoli di viaggio, garantendo l'ampliamento nel tempo di sistemi di approvvigionamento dei titoli di viaggio sempre più innovativi e dematerializzati;

- potenziare il marketing dei servizi, con particolare riferimento alla comunicazione alla clientela;

- riconoscere il diritto di circolazione gratuita a categorie di passeggeri individuate con legge regionale e ad emettere abbonamenti e/o altri titoli di viaggio agevolati in favore di categorie di utenti, secondo apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità delle necessarie integrazioni nel bilancio dell'Amministrazione.

ANM, nell'ambito delle proprie politiche commerciali e nel rispetto della normativa vigente, può avanzare proposte, sulla base dell'evoluzione della domanda di trasporto, rispetto al sistema tariffario assunto dalle Amministrazioni, regionale e comunale, accompagnando tali proposte con valutazioni circa le esigenze di diversificazione dell'offerta tariffaria e degli effetti stimati sugli introiti.

#### **Art. 8 - Obiettivi di efficientamento**

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 1, comma 301,

della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) di  
modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 e dal decreto  
attuativo DPCM dell'11 marzo 2013, che stabilisce i criteri  
di riparto del Fondo Nazionale Trasporti, Napoli Holding  
fissa i seguenti obiettivi, onde garantire progressivamente,  
nell'arco temporale di vigenza del presente contratto,  
un'offerta più adeguata al soddisfacimento della domanda di  
trasporto:

1. incremento minimo del 4% (quattro per cento) annuo dei  
passeggeri trasportati da ANM (load factor);
2. incremento su base annua del rapporto tra ricavi da  
traffico e la somma dei ricavi da traffico e corrispettivi  
da servizio, al netto della quota relativa  
all'infrastruttura, nella misura del 3% (tre per cento),  
fino a concorrenza del 35% (trentacinque per cento);
3. riduzione annua del 4% (quattro per cento) del tasso di  
evasione complessivo ANM.

Tali valori potranno essere rideterminati, anche per effetto  
degli aggiornamenti normativi.

Il contemporaneo conseguimento dei suddetti obiettivi dà  
luogo ad un contributo a carico di Napoli Holding, da  
erogarsi entro il mese di marzo successivo all'anno solare  
di conseguimento, pari all'1% (uno per cento)  
dell'integrazione al corrispettivo regionale di cui  
all'art.5.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione può proporre, per gli esercizi annuali successivi al primo di vigenza del presente contratto, entro il 15 (quindici) ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, nuovi valori per i tre obiettivi di cui sopra. Tale proposta sarà sottoposta all'approvazione di Napoli Holding da rendersi entro il 15 (quindici) novembre dello stesso anno. In tal caso, il relativo contributo potrà essere modificato in funzione della variazione dei predetti valori-obiettivo.

La verifica del raggiungimento di questi obiettivi sarà effettuata nel Nucleo Tecnico di Valutazione, con l'ausilio delle indagini di frequentazione e/o di evasione, effettuate da soggetto terzo indicato da Napoli Holding.

#### **Art. 9 - Qualità del Servizio**

ANM si impegna a migliorare i livelli di efficienza e qualità dell'organizzazione aziendale affinché venga perseguito il miglioramento continuo in termini di efficacia, qualità e sostenibilità dei servizi erogati.

ANM adotta un sistema di qualità che sia in grado di garantire processi produttivi interni che assicurino il conseguimento delle certificazioni di qualità, ambientale e della responsabilità sociale.

ANM provvederà alla definizione di tutte le procedure aziendali, fornendo a Napoli Holding tutta la documentazione necessaria ad attestare le azioni poste in essere per

l'ottenimento delle certificazioni di cui sopra.

**Art. 9.1 - Individuazione dei livelli standard di qualità del servizio ed indice di soddisfazione del cliente**

ANM esercisce i servizi affidati, nel rispetto degli standard minimi di qualità ed efficienza del servizio.

La qualità delle prestazioni viene misurata, per ogni modalità di trasporto, attraverso la qualità percepita - corrispondente al livello di soddisfazione degli utenti del servizio di trasporto - e la qualità erogata.

La qualità percepita viene misurata attraverso l'indice di *Overall Satisfaction*, costituito dalla media ponderata degli indici di soddisfazione dei singoli fattori della qualità del servizio offerto da ANM, utilizzando una scala da 1 (uno) a 7 (sette), dove 1 vuol dire "estremamente insoddisfatto" e 7 "estremamente soddisfatto".

Napoli Holding dovrà monitorare il livello di qualità percepita dall'utenza attraverso la rilevazione della soddisfazione della clientela, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite. In particolare, al fine di confrontare i risultati di anno in anno, le parti, d'intesa con il CCU, assumono che la rilevazione della soddisfazione della clientela (*customer satisfaction*) sarà effettuata tramite somministrazione di questionari (indagine quantitativa) su un campione significativamente rappresentativo della popolazione di viaggiatori di ANM su

tutto il TPL in ambito urbano.

Tale rilevazione dovrà essere effettuata, nel secondo semestre dell'anno di riferimento, da società o ente esterno specializzato nel campo delle ricerche di mercato, a spese di ANM. Detta società dovrà fornire al Nucleo Tecnico di valutazione ed al CCU ogni tipo di informazione, documentazione e/o collaborazione richiesta.

Per l'anno 2015 (duemilaquindici) Napoli Holding assegna ad ANM l'obiettivo di un indice pari a 4,5 (quattro virgola cinque).

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo comporta l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'art. 12.

Al fine di consentire il raffronto tra gli indicatori della qualità erogata riportati nella **Carta della Mobilità ANM S.p.A.** che si allega al presente atto **sotto la lettera "F"** e percepita (rilevata con l'indagine di *customer satisfaction*) ANM si impegna a sottoporre al giudizio della clientela tutti gli aspetti qualitativi del servizio richiamati nel regolamento regionale n. 3 del 16 marzo 2012 e/o stabiliti dal protocollo d'intesa con il CCU di cui all'art. 13.1.

In particolare:

- 1) Regolarità;
- 2) Sicurezza;
- 3) Pulizia;



4) Comfort;

5) Riconoscibilità del Personale di *front line*;

6) Informazioni all'utenza;

7) Servizio commerciale all'utenza.

Tale analisi si inserisce in un'ottica di miglioramento continuo della qualità del servizio erogato.

A seguito dei risultati dell'indagine, ANM si impegna a porre in essere le azioni correttive volte a migliorare la soddisfazione degli utenti, anche sulla base delle indicazioni fornite da Napoli Holding.

Napoli Holding provvederà a comunicare al CCU i risultati dell'indagine, nonché le azioni correttive volte ad elevare l'indice di qualità percepita dagli utenti.

Napoli Holding potrà comunque ed in ogni momento effettuare ulteriori controlli per accertare il rispetto delle norme e degli impegni assunti nella Carta della Mobilità e potrà chiedere ogni anno una revisione dei singoli fattori di qualità nonché degli obiettivi annuali di miglioramento degli standard minimi di qualità, da assumere nella Carta della Mobilità, anche per effetto di mutate esigenze della clientela e/o di caratteristiche del servizio. Il peso di ciascun parametro e l'obiettivo dell'indice sintetico saranno determinati annualmente da Napoli Holding in sede di approvazione del Piano di esercizio.

ANM dichiara che il responsabile della qualità per

l'esecuzione del presente contratto nel suo complesso, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità, è il Responsabile aziendale del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Audit e Contratti attivi.

La qualità erogata viene misurata attraverso i seguenti indicatori, rispetto ai quali ANM garantisce uno standard minimo secondo quanto stabilito nel documento "**Standard di qualità del servizio**" che si allega al presente atto **sotto**

**la lettera "G":**

- 1) Regolarità;
- 2) Sicurezza;
- 3) Pulizia;
- 4) Comfort;
- 5) Riconoscibilità del Personale di *front line*;
- 6) Informazioni all'utenza;
- 7) Servizio commerciale all'utenza.

Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità comporterà l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'art. 12 e dal documento innanzi allegato sotto la lettera "G".

L'efficienza delle prestazioni erogate è così misurata:

- rapporto tra i costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura) e la percorrenza chilometrica effettiva. Il suddetto rapporto è ricavato da Napoli Holding, sulla base dei dati forniti da ANM. Lo standard minimo che ANM deve

garantire è pari a euro 6,00 (sei/00) al km.;

- tasso di evasione tariffaria, il cui standard è pari al 26% (ventisei per cento). Il tasso di evasione tariffaria sarà rilevato in base ad indagini di evasione, effettuate da soggetto terzo indicato da Napoli Holding. Per l'anno 2014 (duemilaquattordici) la rilevazione del tasso di evasione sarà effettuata da soggetto terzo già incaricato e secondo le modalità concordate.

Tutti gli indicatori, sia di qualità che di efficienza, sono forniti al Nucleo Tecnico di Valutazione per l'esame ed i relativi aggiornamenti.

#### **Art. 9.2 - Carta della Mobilità**

ANM si impegna ad aggiornare ogni anno entro il mese di febbraio la Carta della Mobilità, in conformità alle mutate esigenze di mobilità ed agli eventuali rilievi mossi da Napoli Holding; gli aggiornamenti devono essere adottati in coerenza con gli indirizzi espressi dal Comune di Napoli, sentito il CCU e successivamente approvati da Napoli Holding. In caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all'articolo 12.

La Carta della Mobilità costituisce il documento fondamentale per l'attività di controllo della qualità erogata e di sviluppo del servizio nel suo complesso.

La Carta è redatta in conformità a principali riferimenti normativi:

- DPCM del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei pubblici servizi";

- D.L. n. 422 del 19 novembre 1997 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale";

- legge n. 59/1997 (art. 4, comma 4);

- DPCM del 30 dicembre 1998 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti";

- Legge regionale n. 3/2002 "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania";

- Regolamento n. 3 del 16 marzo 2012 e Regolamento di attuazione della legge regionale del 28 marzo 2002, n. 3;

- Accordo, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 281/97, sulle linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali.

I contenuti e gli impegni previsti nella Carta della Mobilità devono essere coerenti con il presente contratto.

In particolare ANM è obbligata a monitorare il livello di qualità erogata e di qualità percepita dalla clientela secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 9.1.

ANM si impegna a diffondere i contenuti della Carta e degli obiettivi previsti, a mezzo stampa, sito internet aziendale,

social network, volantini informativi e tramite ogni altro canale di comunicazione che si riterrà efficace.

#### **Art. 9.3 - Obblighi inerenti il personale**

Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 422/97 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 8, della legge regionale n. 3/2002 con ss.mm.ii., ANM si obbliga a rispettare le disposizioni normative e i contratti nazionali di lavoro.

I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino a vario titolo contatti con l'utenza devono indossare, mantenendola sempre in perfetto e decoroso stato, la divisa sociale ed apposito cartellino di riconoscimento, che dovrà essere apposto ben in evidenza sulla divisa stessa. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui sopra, sarà applicata la penale di cui all'art. 12.

ANM nomina, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge regionale n. 3/2002, i Direttori di esercizio, i Responsabili di esercizio ed il Responsabile della Sicurezza, tutti in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalle disposizioni vigenti in materia, impegnandosi a dare comunicazione delle eventuali variazioni in corso di vigenza del presente contratto.

ANM ha l'obbligo di curare l'aggiornamento e la formazione del proprio personale con regolarità e garantire per quella di eventuali subaffidatari.

**PARTE III:**

**SISTEMA DI MONITORAGGIO**

**Art. 10 - Report Periodici**

Al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione stabiliti dalla Regione Campania, ANM è tenuta a trasmettere

a Napoli Holding un report mensile con valore di certificazione dei servizi effettuati contenente i dati economici e trasportistici, come di seguito specificati:

a) rendiconto dei corrispettivi erogati per il TPL;

b) numero corse effettuate rispetto a quelle previste dal Piano di Esercizio per fascia oraria;

c) numero delle corse soppresse;

d) percentuale delle corse effettuate in ritardo, distinte per fasce di 15 (quindici) minuti;

e) percorrenze chilometriche di ogni linea;

f) numero degli incidenti;

g) numero e causa delle interruzioni;

h) ricavi da traffico e ricavi da attività commerciali complementari;

i) dati relativi ai titoli di viaggio aziendali;

j) numero passeggeri trasportati e tasso di evasione per linea;

k) numero degli autobus, filobus e tram effettivamente circolanti per il servizio rispetto a quelli indicati nel Piano di Esercizio;

	l) numero di veicoli in manutenzione ordinaria e/o	
	straordinaria;	
	m) numero delle U.D.T. metro e funicolari effettivamente	
	circolanti per il servizio rispetto a quelli indicati nel	
	Piano di Esercizio;	
	n) intertempo medio programmato (così come calcolato nel	
	piano di esercizio);	
	o) intertempo medio effettivo.	
	I dati di cui ai punti h), i) e j) possono essere forniti	
	trimestralmente.	
	Resta inteso che ANM integrerà, su base annua, tale	
	reportistica con i dati certificati a firma del responsabile	
	di esercizio, distinguendo tra dati tecnici e dati di	
	gestione come di seguito specificato.	
	Dati tecnici:	
	- Treni Km e vetture Km annui di servizio effettuato	
	suddivisi tra servizi su gomma e ferro;	
	- Materiale rotabile in dotazione (consistenza ed età media)	
	e parco automezzi attivo, parco automezzi disponibili in	
	esercizio, parco automezzi effettivamente utilizzati;	
	- Per i servizi di metropolitana e funicolari, la frequenza	
	media giornaliera in ora di punta ed in ora di morbida;	
	- Velocità commerciale media;	
	- numero guasti con discesa passeggeri/1.000 km (mille	
	chilometri);	

- numero sinistri/1.000 km (mille chilometri);

- accessibilità disabili: numero mezzi con pianale ribassato

e pedana/totale parco;

- lunghezza delle tratte delle linee gestite per modalità di

trasporto;

- numero delle stazioni;

- numero degli impianti di risalita gestiti;

- numero dei depositi.

Dati di gestione:

- relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica,

con cadenza semestrale al 30 (trenta) giugno ed al 31

(trentuno) dicembre di ogni esercizio finanziario, con

particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio

reso nonché ai costi di gestione;

- report contenente il numero totale dei reclami distinto

per tipologia, servizio, linea;

- orario di apertura al pubblico del front-office aziendale.

#### **Art. 11 - Nucleo Tecnico di Valutazione**

Le Parti si obbligano, di concerto con il Comune di Napoli,

a costituire il "Nucleo Tecnico di Valutazione", di seguito

denominato, per brevità, NTV.

Il NTV sarà formalmente approvato con provvedimento di

Napoli Holding che è tenuta a richiedere al Comune di Napoli

e ad ANM le designazioni entro 30 (trenta) giorni dalla

sottoscrizione del presente contratto.



Il NTV è composto da 3 (tre) membri:

- un rappresentante di Napoli Holding;

- un rappresentante di ANM;

- un rappresentante del Comune di Napoli con funzioni di  
Presidente.

Il NTV svolge, tra le altre indicate nel presente contratto,  
le seguenti attività:

a) approva le proposte di Piano di Esercizio annuale ed  
eventuali modifiche e variazioni secondo le modalità  
indicate nell'art. 2.2 del presente contratto;

b) approva il consuntivo di produzione;

c) per le attività di monitoraggio previste nel presente  
Contratto:

- approva gli schemi dei documenti ivi previsti, stabilendo,  
se del caso, la periodicità degli stessi, le loro modalità  
di trasmissione ed i destinatari;

- riceve, valuta ed approva i documenti periodici di cui  
all'art 10;

d) effettua valutazioni delle varianti contrattuali e di  
studi di fattibilità relativi a spese di investimento nonché  
a variazioni concordate del piano di esercizio;

e) effettua valutazioni di eventuali richieste e proposte di  
modifica ed adeguamento dei servizi pervenute alle parti da  
terzi;

f) approva, contestualmente al piano di esercizio, la

quantificazione degli obiettivi e la ponderazione dei parametri di cui agli articoli 8 e 12;

g) effettua, su richiesta di Napoli Holding, valutazioni e dispone attività di verifica della congruità degli interventi di manutenzione straordinaria sui beni di proprietà dell'Ente medesimo ed utilizzati per lo svolgimento dei servizi, anche al fine di quantificare i relativi importi;

h) compie ogni altra valutazione in ordine alla gestione ed all'esecuzione del presente contratto richiesta dalle parti.

Il NTV si avvale eventualmente del supporto di una Commissione tecnica a cui è demandata l'istruttoria relativa ad aspetti e tematiche rientranti nell'ambito delle proprie attività. La Commissione tecnica è composta da personale dipendente di Napoli Holding, di ANM e del Comune di Napoli.

La partecipazione ai lavori del NTV e della Commissione tecnica non comporta riconoscimento di compensi di alcuna natura, essendo il relativo costo compreso nel corrispettivo del presente contratto.

Per le proprie modalità di funzionamento, il NTV si doterà di un regolamento da approvarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua costituzione.

#### **Art. 12 - Sistema delle penali**

Il mancato rispetto da parte di ANM degli obblighi contrattuali individuati nella tabella di seguito riportata

(Tabella 1 - obblighi e penalità) e degli standard di qualità di cui all'allegato "G" comporterà l'applicazione delle sanzioni come di seguito indicato:

**Tabella 1 - obblighi e penalità**

**Parametro**

**Sanzioni**

**A) Regolarità**

**A1.** Mancata effettuazione

della singola corsa

**Euro 400,00 (quattrocento/00),**

**A2.** Mancato rispetto dello

standard di qualità previsto

dall'allegato "G"

punto 2 tabella 2a

**Cfr. Allegato "G";**

**B) Sicurezza**

**B1.** Mancato rispetto dello

standard di qualità previsto

all'allegato "G"

punto 3 tabella 3a

**Cfr. Allegato "G";**

**C) Pulizia e igiene a bordo**

**C1.** Per ogni caso di mancata

comunicazione dei cicli di

pulizia programmati o relative

variazioni degli stessi

**Euro 500,00 (cinquecento/00),**

**C2.** Omessa o insufficiente pulizia

di cui ai numeri 4.1.1 - 4.1.5 -

4.2.1 - 4.2.4 - 4.2.5 - del punto 4

	dell'allegato "G" <b>Euro 100,00 (cento/00) ,</b>	
	<b>C3. Omessa o insufficiente pulizia</b>	
	di cui ai numeri 4.1.2 - 4.3.1 del	
	punto 4 dell'allegato "G" <b>Euro 200,00 (duecento/00) ,</b>	
	<b>C4. Omessa o insufficiente pulizia</b>	
	di cui al numero 4.1.3 del punto 4	
	dell'allegato "G" <b>Euro 300,00 (trecento/00) ,</b>	
	<b>C5. Omessa o insufficiente pulizia</b>	
	di cui ai numeri 4.1.4 - 4.2.2 -	
	4.2.3 - 4.3.2 del punto 4	
	dell'allegato "G" <b>Euro 400,00 (quattrocento/00)</b>	
	<b>C6. Mancato rispetto degli standard</b>	
	di qualità previsti dall'allegato "G",	
	punto 4 Tabella 4c <b>Cfr. Allegato "G";</b>	
	<b>D) Comfort e funzionalità dei mezzi</b>	
	<b>D1. Mancato rispetto degli standard</b>	
	di qualità previsti dall'allegato "G"	
	punto 5 Tabella 5b <b>Cfr. Allegato "G";</b>	
	<b>E) Riconoscibilità del personale di front line</b>	
	<b>E1. Mancato rispetto degli standard</b>	
	di qualità previsti dall'allegato "G"	
	punto 6 tabella 6a <b>Cfr. Allegato "G";</b>	
	<b>F) Informazioni all'utenza a terra e a bordo</b>	
	<b>F1. Per ogni caso di omessa</b>	
	esposizione a bordo delle modalità	

	di convalida dei titoli e	
	delle relative sanzioni <b>Euro 150,00 (centocinquanta/00),</b>	
	<b>F2.</b> Omessa indicazione sul sito web	
	aziendale delle informazioni all'utenza	
	di cui all'art. 13 <b>Euro 5.000,00 (cinquemila/00),</b>	
	<b>F3.</b> Mancato aggiornamento delle informazioni	
	all'utenza di cui all'art. 13 sul sito web	
	aziendale <b>Euro 2.000,00 (duemila/00),</b>	
	<b>F4.</b> Omessa o intempestiva informazione	
	all'utenza nei casi di cui agli	
	artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 <b>Euro 500,00 (cinquecento/00),</b>	
	<b>F5.</b> Omessa o intempestiva informazione	
	a Napoli Holding nei casi di cui	
	all'art. 3.3 <b>Euro 500,00 (cinquecento/00),</b>	
	<b>F6.</b> Mancato rispetto degli standard	
	di qualità previsti dall'allegato "G"	
	punto 7 tabella 7b <b>Cfr. Allegato "G";</b>	
	<b>G) Monitoraggio</b>	
	<b>G1.</b> Omessa trasmissione dei dati	
	di cui all'art. 10 <b>Euro 2.000,00 (duemila/00),</b>	
	<b>G2.</b> Per ogni mancata	
	disponibilità a consentire	
	accessi e ispezioni <b>Euro 500,00 (cinquecento/00);</b>	
	<b>H) Manutenzione</b>	
	<b>H1.</b> Omessi interventi di manutenzione	

	di cui all'art. 3, comma 2	
	lettere a), b), c) e d) <b>Euro 2.000,00 (duemila/00)</b>	
	<b>per ogni violazione prevista</b>	
	<b>I) Piano di esercizio</b>	
	<b>I1. Mancata presentazione</b>	
	del piano di esercizio nei termini	
	previsti (art.5) <b>Euro 1.000,00 (mille/00)</b>	
	<b>per ogni giorno di ritardo,</b>	
	<b>I2. Modifica del programma di esercizio</b>	
	in assenza di preventiva autorizzazione	
	(artt. 3.1 - 3.2 - 5) <b>Euro 5.000,00 (cinquemila/00);</b>	
	<b>L) Overall satisfaction</b>	
	<b>L1. Mancato raggiungimento</b>	
	dell'indice obiettivo di cui	
	all'art. 9.1 lett. a) <b>Euro 2.000,00 (duemila/00)</b>	
	<b>per ogni punto decimale inferiore</b>	
	<b>all'indice obiettivo;</b>	
	<b>M) Frequenza</b>	
	<b>M1. Intertempo medio</b> <b>Euro 10.000,00 (diecimila/00)</b>	
	<b>per ogni punto oltre il 15%</b>	
	<b>(quindici per cento);</b>	
	<b>N) Carta dei servizi</b>	
	<b>N1. Ritardo dell'aggiornamento della Carta</b>	
	della Mobilità (art. 9.2) <b>Euro 10.000,00 (diecimila/00)</b>	
	<b>per ogni mese di ritardo;</b>	

**O) Servizio commerciale all'utenza**

**O1.** Mancato rispetto dello standard di

qualità previsto dall'allegato "G"

punto 8 tabella 8a **Cfr. Allegato "G";**

**P) Obblighi proconcorrenziali**

**P1.** Ritardata trasmissione dell'elenco di cui

all'art. 14 **Euro 500,00 (cinquecento/00)**

**per ogni giorno di ritardo.**

L'applicazione delle penali è disposta previa contestazione da parte di Napoli Holding. ANM deve comunicare, per iscritto, le proprie documentate controdeduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato accoglimento saranno applicate le penali come indicate in tabella 1. L'ammontare delle penali può essere reimpiegato per servizi straordinari e/o il miglioramento del servizio all'utenza su decisione del NTV.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto di Napoli Holding di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Napoli Holding potrà richiedere una revisione degli ambiti sui quali è strutturato il sistema delle penali.

Al termine di ogni anno solare sarà comminato il monte delle penalità maturate. In ogni caso, l'importo che ANM dovrà

corrispondere a Napoli Holding non potrà superare il 2% (due per cento) del corrispettivo annuo.

**PARTE IV:**

**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

**Art. 13 - Il sistema di informazione e comunicazione con l'utenza**

ANM è unica responsabile di tutte le attività di informazione e assistenza all'utenza.

ANM si impegna ad adottare un sistema di informazione capillare ed efficace riguardante le caratteristiche dei servizi offerti, la frequenza, il sistema tariffario, le variazioni al piano di esercizio/linee/percorsi, le coincidenze con altre linee e le modalità di trasporto.

Le informazioni dovranno essere tempestivamente aggiornate.

Tutte le fermate dotate di pensiline dovranno riportare le informazioni relative alle rivendite di titoli di viaggio più vicine e alla rete di trasporto pubblico con mappe da aggiornare tempestivamente.

Tutte le fermate dovranno riportare inoltre la tabella informativa relativa alle linee in transito e le fermate previste sul percorso.

ANM cura la comunicazione all'utenza attraverso *call center*, brochure, paline/tabelloni elettronici, sito internet, sistema video e/o a diffusione sonora a bordo dei mezzi di superficie e nelle stazioni metropolitane e funicolari,



numero verde, *social network*, *app* e sistemi multimediali e quant'altro necessario a garantire un'informazione chiara ed estesa.

ANM assicura la gestione dei reclami degli utenti, con tempi certi e previsti dalla Carta della Mobilità, ivi comprese le procedure per la gestione dei reclami, così come disciplinato nel seguente articolo 13.2.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 10 del presente contratto, ANM si impegna a fornire tutti i dati richiesti da Napoli Holding relativi alla qualità dell'informazione all'utenza, nonché ai miglioramenti della comunicazione.

ANM a tale scopo dovrà prevedere specifici piani di comunicazione, anche attraverso interventi mirati di formazione al personale di *front line*.

#### **Art. 13.1 - Comitato Consultivo degli Utenti (CCU)**

Napoli Holding istituisce il Comitato Consultivo degli Utenti (CCU), così come previsto dall'art. 2, comma 461, della L. n. 244/07 e dall'accordo di cui alla Conferenza Unificata del 26 settembre 2013, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 281/97, sulle linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali.

L'istituzione e la consultazione del CCU non darà luogo a

costi aggiuntivi per le parti contraenti.

**Art. 13.2 - Gestione dei reclami**

Per qualsiasi aspetto attinente alla gestione dei reclami presentati dall'utenza, il ruolo di interfaccia con i clienti è di esclusiva responsabilità di ANM.

ANM deve organizzare e gestire un sistema di punti di contatto che faciliti l'ascolto dei clienti e consenta la sistematica ed ordinata raccolta dei loro reclami.

ANM deve altresì organizzare ed implementare un sistema informatico per la gestione dei reclami con una modulistica precompilata che consenta di raccogliere e rendicontare il numero e caratteristiche dei reclami, indipendentemente dalla modalità della loro presentazione. Tale sistema di ricezione e gestione dei reclami deve ispirarsi a quanto stabilito dalle norme UNI EN ISO 9001.

**PARTE V:**

**OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

**Art. 14 - Obblighi proconcorrenziali**

Alla scadenza del presente contratto, ANM si obbliga a trasferire i beni di sua proprietà occorrenti allo svolgimento del servizio all'eventuale nuovo gestore secondo le modalità stabilite da Napoli Holding, in ottemperanza alla legge vigente al tempo della scadenza del contratto medesimo.

ANM dovrà presentare a Napoli Holding almeno 12 (dodici)

mesi prima della scadenza del presente contratto di servizio:

- elenco non nominativo del personale dipendente preposto ai servizi oggetto dell'affidamento, suddiviso per tipo di contratto, qualifica, mansione, costo complessivo;

- ammontare del fondo TFR stimato alla scadenza dell'affidamento che si impegna a trasferire al nuovo gestore;

- elenco degli impianti ed attrezzature di manutenzione e di esercizio, funzionali allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, con dettaglio del valore residuo di ciascun elemento dell'elenco.

ANM è tenuta inoltre a presentare, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del presente contratto, l'elenco nominativo di cui al precedente punto 1.

Ai fini della determinazione del valore di cessione dell'attività, ANM è tenuta a partecipare attivamente ai tavoli tecnici di lavoro istituiti da Napoli Holding ed a fornire tutto il supporto istruttorio e documentale utile a tale scopo; in particolare ANM fornirà tutti i dati contabili, amministrativi e gestionali necessari in suo possesso. Per beni strumentali di proprietà di ANM ed eventuali manutenzioni straordinarie su beni di proprietà del Comune di Napoli effettuati e finanziati da ANM, ceduti al nuovo gestore, sarà riconosciuto un importo non inferiore al loro valore residuo contabile.

Per il personale, in caso di subentro di nuova impresa, si applica la disciplina di cui all'art. 37 della legge regionale n. 3/2002.

**Art. 15 - Altri impegni**

ANM assume ogni responsabilità connessa alla regolare gestione dei servizi in termini quantitativi e qualitativi.

ANM si impegna a:

- amministrare i beni destinati al trasporto pubblico, con il vincolo di mantenere la relativa destinazione d'uso;

- garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro in ottemperanza a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;

- garantire, compatibilmente con il quadro normativo di riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.

163/2006, la predisposizione dei capitolati tecnici per le gare relative ad investimenti in automezzi, materiale

rotabile ed infrastrutture, sia che l'investimento avvenga da parte di ANM con proprio autofinanziamento, sia che venga

finanziato da risorse pubbliche esterne. ANM può inoltre, laddove previsto dalla normativa, essere individuato quale

soggetto attuatore, con deliberazione di Giunta Comunale;

- dotarsi di un Sistema Automatico di Controllo delle percorrenze chilometriche su tutti i veicoli in esercizio.

L'adozione e/o l'upgrade del sistema vigente dovrà quanto meno prevedere le seguenti funzionalità inderogabili:

a) funzione di localizzazione del mezzo;

b) raccolta dei dati del servizio con invio degli stessi a Napoli Holding.

- tenere conto, nell'ambito dei propri adeguamenti tecnologici relativi ai sistemi elettronici di bordo e di terra, delle indicazioni fornite dalla Regione Campania e dall'ACAM.

#### **PARTE VI:**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 - Definizione delle controversie**

Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto devono essere oggetto di tentativo di conciliazione tra le parti.

Il tentativo di conciliazione tra le parti dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui una delle due ha avviato il tentativo stesso.

Non è ammessa la competenza arbitrale.

In caso di controversia giudiziale è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Si precisa che l'erogazione del servizio non deve, in ogni caso, essere sospesa in pendenza della definizione della controversia.

#### **Art. 17 - Modalità di revisione del Contratto**

Le parti potranno in ogni momento del periodo contrattuale convenire modificazioni del presente contratto per

sopravvenute e giustificate esigenze di gestione, fatto

salvo sempre l'interesse pubblico alla corretta e continua

erogazione del servizio.

Ogni modifica concordata dovrà essere apportata per iscritto

e sottoscritta per accettazione da entrambe le parti, pena

la nullità della stessa.

Qualora intervengano nuove disposizioni normative che

comportino, direttamente o indirettamente, variazioni delle

condizioni di esercizio di cui al presente contratto, le

stesse saranno applicate concordando anche l'eventuale

adeguamento del corrispettivo.

#### **Art. 18 - Clausola sulla tracciabilità finanziaria**

Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui

alla L. n. 136/2010 e s.m.i., sono a carico di ANM.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari

relativi al presente contratto, finalizzata a prevenire

infiltrazioni criminali, ANM dovrà utilizzare uno o più

conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via

esclusiva, alle commesse pubbliche, così come disposto

dall'art. 3 della l. n. 136/2010 e fermo restando quanto

previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3. Tutti i

movimenti finanziari relativi al presente contratto devono

essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo

quanto previsto al comma 3 del citato articolo 3, devono

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG inerente al presente contratto.

ANM comunica a Napoli Holding gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 2, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie inerenti i servizi oggetto del presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. ANM provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ANM darà immediata comunicazione, a Napoli Holding e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, di eventuali inadempimenti di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dei quali sia venuta a conoscenza.

#### **Art. 19 - Obbligo alla contabilità separata**

Ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia e della legge regionale n. 3/2002 (art. 30 comma 8 lettera y), ANM si obbliga a tenere una contabilità separata relativa ad ognuno dei servizi oggetto del presente contratto, volta a

consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi.

**Art. 20 - Vigilanza, controllo e accesso agli impianti**

Fermo restando i poteri ispettivi della Regione Campania previsti dalla legge regionale n. 3/2002 e s.m.i., Napoli

Holding ha potestà, attraverso i propri uffici competenti o soggetti terzi di sua fiducia, di vigilanza e controllo sul servizio e sull'adempimento da parte di ANM a tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto di servizio, senza che da tale vigilanza e dalle modalità del suo esercizio restino diminuite le responsabilità della società medesima.

Napoli Holding vigila pertanto sulla corretta esecuzione del presente contratto di servizio, avvalendosi a tale scopo di personale, a cui, previa esibizione di tessera di riconoscimento, verrà consentito l'accesso a bordo dei mezzi impiegati per i collegamenti e verranno garantite sia l'assunzione di ogni dato e notizia utile all'esercizio delle ispezioni, che l'opportuna assistenza del personale dipendente di ANM nel corso delle operazioni di verifica.

Le suddette verifiche potranno svolgersi a bordo dei mezzi, presso la sede, gli uffici, le biglietterie, i depositi, le stazioni ed ogni altro luogo in cui si esercitano le attività oggetto del presente contratto di servizio o funzionale alle stesse, ivi compreso l'accesso ai sistemi di controllo automatico dei dati di produzione.



Napoli Holding, a tal fine, si riserva l'effettuazione di verifiche ispettive generali in contraddittorio con ANM su tutte le articolazioni del servizio di TPL, dando riscontro dei relativi esiti, con evidenza delle eventuali criticità accertate e assumendo i conseguenti provvedimenti. Di ogni ispezione e controllo eseguiti in contraddittorio sarà redatto e sottoscritto dalle parti il relativo verbale.

Napoli Holding ha comunque il diritto di effettuare verifiche ispettive e controlli puntuali in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dandone in ogni caso riscontro ad ANM.

ANM, ove non vengano manifestate in forma scritta ragioni ostative, deve consentire senza indugio l'accesso a veicoli, impianti, strutture e locali nonché alla documentazione amministrativo-contabile utile allo scopo, collaborando ed agevolando le attività di vigilanza e controllo.

#### **Art. 21 - Contenimento dei costi del personale**

ANM si attiene al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione comunale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008.

#### **Art. 22 - Garanzie ed oneri assicurativi**

ANM assume tutte le responsabilità, derivanti

dall'espletamento del Servizio, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere, manlevando Napoli Holding da ogni richiesta in merito al malfunzionamento delle infrastrutture affidate salvo che nei casi attribuibili a difetti di costruzione.

Nei confronti di Napoli Holding, ANM resta altresì responsabile della custodia e della buona conservazione delle opere, degli impianti e dei rotabili ricevuti in consegna, che al termine del contratto riconsegnerà nello stesso stato di manutenzione in cui li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento di uso.

#### **Art. 23 - Parco veicolare**

ANM si obbliga, per l'esercizio del servizio oggetto del presente contratto, ad utilizzare i veicoli conformi alla normativa vigente sia in ordine all'uso economico che alla destinazione.

Per l'esercizio del servizio oggetto del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente i veicoli indicati nell'**elenco veicoli** che si allega al presente atto **sotto la lettera "H"**, che forma parte integrante del presente contratto. Detti veicoli non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione di Napoli Holding; quelli di proprietà di ANM non possono essere alienati dalla stessa senza la preventiva autorizzazione di Napoli Holding.

ANM trasmette a Napoli Holding un rapporto sugli eventuali

incidenti e danni ai mezzi stessi di particolare rilevanza entro 30 (trenta) giorni successivi all'accadimento.

In corso di esercizio le parti possono convenire l'utilizzazione di eventuali veicoli innovativi purché compatibili con le norme vigenti in materia d'uso, destinazione, circolazione e sicurezza.

#### **Articolo 24 - Registrazione**

La registrazione del presente contratto è effettuata a norma di legge.

Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente Contratto restano ad esclusivo carico di ANM.

#### **PARTE VII:**

##### **PERIODO ANTECEDENTE LA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO**

#### **Art. 25 - Norme transitorie**

Per il primo anno, il presente contratto di servizio non avrà validità coincidente con l'anno solare.

La competenza in materia per il periodo antecedente la validità di questo contratto spetta al Comune di Napoli, secondo quanto regolamentato dai contratti di servizio elencati in premessa ai punti 4. 5. e 6.

Al NTV sono stati presentati i piani d'esercizio annuali, di cui all'allegato "A", che prevedono le seguenti percorrenze chilometriche annue effettive:

- 13.797.792

(tredicimilionisettecentonovantasettemilasettecentonovantadue

	) chilometri per i servizi su gomma e filo tranviari;	
	- 6.469.030 (seimilioni quattrocentosessantanove milatrenta)	
	vetture per chilometro per le linee metropolitane e le	
	funicolari.	
	A fronte dei servizi ordinari effettuati vengono	
	riconosciuti i seguenti corrispettivi, al netto dei ricavi	
	da traffico e dei corrispettivi regionali:	
	- trasporto su gomma e filotranviario: euro 44.428.890,00	
	(quarantaquattromilioni quattrocentoventottomilaottocentonovan	
	ta/00), iva esclusa;	
	- metropolitana e funicolari: euro 19.083.638,00	
	(diciannovemilioni ottantatremilaseicentotrentotto/00), iva	
	esclusa.	
	Pertanto, i corrispettivi unitari per l'anno 2014	
	(duemilaquattordici) saranno i seguenti:	
	- trasporto su gomma e filotranviario: euro 3,22/km (tre	
	virgola ventidue per chilometro);	
	- metropolitana e funicolari: euro 2,95/vettura (due virgola	
	venticinque/vettura).	
	Napoli Holding corrisponderà il corrispettivo sulle	
	percorse attribuibili al periodo di decorrenza del	
	presente contratto.	
	Per il 2014 (duemilaquattordici) non si applicano le penali	
	previste dal presente contratto.	



Luigi Pomponio  
NOTAIO

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE DI DOCUMENTO**

**REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritto Dottor Luigi Pomponio, Notaio residente in Napoli con studio ivi alla Via Palepoli n. 20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

**CERTIFICO ED ATTESTO CHE**

la presente copia, composta di numero cinquantasette fogli per numero cinquantasette facciate, inclusa la presente, redatta su supporto digitale mediante apposizione al presente file della mia firma digitale in corso di vigenza e validità, è conforme al documento a me esibito in data odierna dalle società "NAPOLI HOLDING S.R.L." e "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A.".

Napoli, diciotto dicembre duemilaquindici, nel mio studio.



Luigi Pomponio  
NOTAIO

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE**

**DI DOCUMENTO INFORMATICO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritto Dottor Luigi Pomponio, Notaio residente in Napoli con studio ivi alla Via Palepoli n. 20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

**CERTIFICO ED ATTESTO CHE**

la presente copia, composta di numero settanta facciate, inclusa la presente, redatta su supporto digitale mediante apposizione al presente file della mia firma digitale in corso di vigenza e validità, è conforme nel contenuto in tutte le sue componenti all'originale informatico ricevuto da me Notaio in data 22 dicembre 2015, recante le sottoscrizioni digitali delle parti NARDI Alessandro con certificato numero di serie: 718b7819bc98c2845de31db005a81ba5, rilasciato da ArubaPEC SPA e RAMAGLIA Alberto con certificato numero di serie: 3583022, rilasciato da Infocert SPA, certificati la cui validità e vigenza è stata verificata positivamente da me Notaio.

Napoli, trenta dicembre duemilaquindici